



Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

ORD. n° 92/2019 DEL 26/06/2019

OGGETTO: Disciplina per la somministrazione e vendita di bevande alcoliche - divieto di trasporto di contenitori di vetro atti a contenere bevande- e altro in occasione della manifestazione "Botteghino's Night" 2019 del 01.07.2019

IL SINDACO

Considerato che, il prossimo 01.07.2019 questa Amministrazione Comunale, in collaborazione con l' Amministrazione Provinciale e i commercianti, nell'ambito delle manifestazioni " **GIUGNO UZZANESE 2019**" , organizzerà la manifestazione denominata "**Botteghino's Night" 2019**", che interesserà il Piazzale adibito a parcheggio posto sulla P. Lucchese loc. S. ALLUCIO al KM 19+400 , che nell'occasione sarà effettuata la somministrazione di alimenti e bevande sia da parte degli organizzatori, sia da parte degli esercizi pubblici siti all'interno della Manifestazione ;

Considerata la necessità pertanto di prevenire, l'abuso di alcool, possibili episodi di degrado ambientale e il disagio urbano come: lancio abbandono di contenitori di vetro e lattine che possono pregiudicare la sicurezza delle persone e della circolazione veicolare a causa della presenza di frammenti di vetro a terra o altri residui pericolosi ; nonché il generarsi di bivacchi, sporcizia, danneggiamenti e comportamenti incivili a danno anche del patrimonio pubblico e privato;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento di prevenzione, che, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni come stabilito dall' art.lo 689 del C.P. e il divieto di vendita ai minori tra i 16 e i 18 anni di cui all' art.lo 14 ter della L n° 125/2001, disponga, per tutto il periodo della manifestazione di cui sopra, il divieto di introdurre nell'area interessata bevande superalcoliche (con gradazione sup. ai 21 °), in qualsiasi contenitore, nonché il divieto di somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine di alluminio, prevedendo la somministrazione in bicchieri di carta o plastica (in caso di impiego di bottiglie di plastica queste devono essere prive del tappo di chiusura) e il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande superalcoliche (gradazione sup. ai 21°)

Al fine inoltre di prevenire atti che potrebbero causare pericolo per la incolumità pubblica

Visto l'art.lo 689 del C.P.

Vista L. 125/2001 art.lo 14 bis

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 ;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 ;

Visto l'articolo 7 bis introdotto dall' art.lo 16 legge n. 3 del 2003;

Richiamato l'art.50 del d.lgs 267/2000;

ORDINA

Che durante tutto il periodo della suddetta manifestazione per le motivazioni sopra illustrate la somministrazione e la vendita di bevande sia così disciplinata :

1. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente. Per la vendita in contenitori di plastica è imposto ,l'OBBLIGO di procedere all'apertura dei tappi dei contenitori stessi, è fatto inoltre DIVIETO ASSOLUTO l' utilizzo di bottiglie di vetro e di lattine di alluminio per il consumo di bevande
2. E' VIETATA la somministrazione e la vendita, anche da asporto, di bevande SUPERALCOLICHE (gradazione sup. ai 21% di alcol)
3. E' VIETATO a chiunque accedere nell'area della manifestazione con bottiglie di vetro e lattine di alluminio , anche se acquistate precedentemente all'esterno dell'area di cui trattasi, nonché introdurre con qualsiasi contenitore bevante di gradazione sup. ai 21°.
4. I DIVIETI di cui ai punti precedenti hanno efficacia nell' area interessata alla manifestazione di cui in premessa, durante tutto il periodo di svolgimento della stessa .

5. **E' altresì VIETATO l' utilizzo di bombolette spray al peperoncino e utilizzo di petardi o botti di qualsiasi genere o comunque qualsiasi altro strumento atto a generare panico**
6. **E' fatto OBBLIGO agli esercenti o a chi somministra alimenti e bevande di utilizzare posate e piatti di plastica**
7. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art.lo 689 del C.P. e dell'art.lo 14 ter della L n° 125/2001
8. **Si stabilisce che l'orario operativo dei divieti sia dalle ore 19,00 del 01.07.2019 alle ore 01,00 del 02.07.2019**
9. **E' FATTO OBBLIGO a tutte le attività interessate dall'evento denominato SOPORTAMBULA 2019 abilitate alla somministrazione di alimenti e bevande, e rientranti nel perimetro della manifestazione, di ESPORRE in modo ben visibile, un CARTELLO di avviso, recante l'informativa per l'utenza dei divieti ed obblighi di cui alla presente ordinanza.**

AVVERTE

L'inosservanza alla presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D. L.vo 267/2000 (Testo unico enti locali) con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad €. 50,00

Sono fatte salve le sanzioni previste dall'art.lo 689 del C.P. e all'art.lo 14 ter della L n° 125/2001

INFORMA

Avverso il presente provvedimento sono ammessi ricorso al TAR della Toscana e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo;

DISPONE ALTRESÌ

Al Servizio di Polizia Municipale Associato "V.le Ovest" e alle Forze di Polizia di Stato , di procedere alle verifiche di rito per le proprie e rispettive competenze, di vigilare per l'ottemperanza della presente Ordinanza oltre che, in caso di inadempienza del presente provvedimento, di applicare ai trasgressori, le sanzioni previste dalla Legge;

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi ed affissioni all'Albo pretorio on line.

IL SINDACO
Riccardo Franchi



Parere art. 147-Bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi

Il Sottoscritto Dott. Claudio MINIATI Responsabile Area Associata di Polizia Municipale “Valdinievole Ovest”, esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

Uzzano, lì

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Dott. Claudio MINIATI

